



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

uffi per le di fusse
via mare
a tutto il personale
+ dirigenti e contabili

Prot.

Roma,

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0421205-2011

PU-GDAP-1a00-08/11/2011-0421205-2011

10-7-11-2011
P.T.
om

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO
SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
ROMA

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI
SEDE

Oggetto: Regolamento e criteri di attribuzione del buono pasto. Chiarimenti.

§1 Con la presente si intende rispondere ad alcuni quesiti posti in merito ai criteri di attribuzione del buono pasto a seguito della emanazione di recenti circolari e di segnalazioni di organizzazioni sindacali.

Anche per le contrastanti informazioni date dalla stampa in relazione ad interventi di riforma, sembra utile offrire alcuni chiarimenti.

§ 2. La disciplina del buono pasto si presenta come sostanzialmente omogenea per il personale del Comparto Ministeri, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché per i dirigenti penitenziari di cui alla legge n. 154/2005, e per i dirigenti A.I.

Infatti, nella normativa in materia, sono ravvisabili elementi comuni, seppure contenuti in accordi differenti a seconda dell'area contrattuale di riferimento.

In particolare, identiche sono le condizioni oggettive di attribuzione quali:

1. l'assenza di una mensa di servizio o di mensa sostitutiva;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

2. l'orario settimanale di servizio articolato su 5 giorni;
3. il prolungamento dell'orario ordinario oltre le 6 ore lavorative continuative;
4. l'effettuazione della "pausa pranzo" di 30 minuti;
5. la prosecuzione dell'orario di lavoro ordinario o l'effettuazione di 3 ore di straordinario dopo il completamento dell'orario ordinario e la pausa.

§ 3. Le condizioni sub 3) e 5) di cui al paragrafo 1, corrispondono però a due diverse fattispecie.

Nel primo caso, infatti, si realizza l'ordinaria prestazione lavorativa giornaliera a completamento dell'orario settimanale e nel rispetto dell'orario di lavoro previsto. In tale ipotesi, si nota, il mancato completamento dell'orario di lavoro dopo la pausa pranzo deve essere autorizzato dal dirigente responsabile.

Nel secondo caso, la prosecuzione dell'orario di lavoro, oltre le 6 ore lavorative, è configurata come lavoro straordinario. Orbene, solo in riferimento a quest'ultima fattispecie è richiesto, per la spettanza del buono pasto, il completamento delle tre ore di lavoro qualificato come "straordinario autorizzato".

In entrambe le ipotesi è imprescindibile che l'Amministrazione consenta l'effettuazione della pausa pranzo destinata al recupero delle energie psico-fisiche per la prosecuzione del lavoro (a titolo di orario ordinario o straordinario che sia).

Il Direttore Generale
Riccardo Turriani Vita